

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

*Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 31 del 18/10/2013
Modificato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 23 del 29/05/2026*

SOMMARIO

PREAMBOLO	1
TITOLO I: RESPONSABILITÀ.....	2
ART. 1 – NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DA “CULPA IN VIGILANDO”	2
ART. 2 – ESTENSIONE TEMPORALE DELL’OBBLIGO VIGILANZA.....	3
ART. 3 – ESTENSIONE SPAZIALE DELLA VIGILANZA	3
ART. 4 – RESPONSABILITÀ GENERALE DELLA SCUOLA	3
ART. 5 – COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEGLI EVENTUALI SOSTITUTI	4
ART. 6 – COMPITO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.....	4
ART. 7 – RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE.....	4
ART. 8 – RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI	4
ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI	4
TITOLO II: MISURE ORGANIZZATIVE	5
ART. 10 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN ENTRATA	5
ART. 11 – VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE.....	5
ART. 12 – VIGILANZA DURANTE I CAMBI D'ORA	6
ART. 13 – ALLONTANAMENTO DI STUDENTI DALLA CLASSE E SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI	6
ART. 14 – TEMPORANEA ASSENZA DELL'INSEGNANTE.....	6
ART. 15 – VIGILANZA DURANTE LA PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE	7
ART. 16 – VIGILANZA DEL DOCENTE ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE.....	7
ART. 17 – VIGILANZA DEL DOCENTE ALLE ASSEMBLEE D’ISTITUTO	7
ART. 18 – VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"	7
ART. 19 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN USCITA	8
ART. 20 – VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE D'ISTRUZIONE, STAGES	8
ART. 21 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN CASO DI SCIOPERO	8
TITOLO III: NORME TRANSITORIE E FINALI	8
ART. 22 – NORME FINALI	8
ART. 23 - PUBBLICITÀ	9

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO	L' art. 99 del R.D. 965/24: i docenti sono tenuti alla vigilanza durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola;
VISTO	L'Art. 28 della Costituzione italiana: "I funzionari e i dipendenti dello stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti o per atti omissivi";
VISTO	L'art. 28 del CCNL del 29/11/2007: "[...] per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli studenti [...] durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica";
VISTO	L'art. 29 co. 5 del CCNL Scuola 2006-2009: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi";
VISTA	La Tabella A – Profili di area del personale ATA, CCNL 2007: il collaboratore scolastico "[...] È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli studenti, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli studenti, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti....";
VISTO	il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO	L'art. 2047, 1° c., Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".
VISTO	L'art. 2048, 2° c. del Codice Civile: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"; 3° c.: "Le persone indicate ... sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto";
VISTO	Il D.P.R. 249/1998, così come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007;
VISTO	Il D. Lgs. 297/1994 e, in articolare, l'art. 10;
COSIDERATO	Che l'Istituzione Scolastica ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
CONSIDERATO	che la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale A.T.A. e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;
RITENUTO	necessario che questa Istituzione Scolastica adotti un proprio regolamento interno, idoneo a garantire la vigilanza degli studenti per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola;

adotta il presente regolamento sulla vigilanza degli studenti, che viene allegato al Regolamento d'Istituto e ne diventa parte integrante.

TITOLO I: RESPONSABILITÀ

Art. 1 – NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DA “CULPA IN VIGILANDO”

1. L'obbligo di vigilanza sugli studenti da parte della scuola configura una **“responsabilità aggravata”** ai fini civilistici. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il personale docente della scuola (privata o pubblica che sia) rientra nella nozione dei cosiddetti “precettori”, di cui all'art. 2048 c. 2 del Codice Civile. Qualora poi si tratti di scuola pubblica, la responsabilità si estende alla P.A. in virtù dell'applicazione del principio di immedesimazione organica posto dall'art. 28 della Costituzione.

2. Tale responsabilità si basa su di una colpa presunta, ovvero sulla “presunzione” posta dalla legge di una “culpa in vigilando”, ovvero sulla presunta negligenza nell'adempimento all'obbligo di vigilanza e/o sorveglianza. La responsabilità oggettiva posta da tale norma esonera il danneggiato dal provare oggettivamente il difetto di vigilanza. È dunque necessario che venga provato, da parte del personale della scuola, il “caso fortuito” per potersi esimere da tale responsabilità. Deve cioè potersi provare che il danno verificatosi è dipeso da caso fortuito ovvero da un evento straordinario e assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, da considerarsi in rapporto al caso concreto. I **“precettori” in senso civilistico, dunque, non si liberano dalle responsabilità in esame se non dimostrano “in positivo” di aver adottato “in via preventiva” tutte le cautele idonee ad evitare le situazioni di pericolo favorevoli al verificarsi di fatti dannosi.**

Il Docente è dunque tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). E' richiesta, perciò, **la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

3. La responsabilità aggravata di cui sopra sussiste sia nei casi in cui l'autore del fatto dannoso sia soggetto privo della capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace, ed ancora sia nelle ipotesi di danni che gli studenti provochino a terzi o di danni che provochino a se stessi. L'obbligo di sorveglianza, quindi, mira ad impedire non solo che l'allievo compia atti dannosi nei riguardi di terzi, ma che egli stesso rimanga danneggiato dai suoi comportamenti.

4. Con l'iscrizione e l'ammissione dell'alunno si realizza *“l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso* (Cassazione SS.UU. civili, sentenza n. 9346/2002).

5. In un ingresso ritardato, ad esempio posticipato alla seconda ora, nella cui attesa all'alunno venga consentito sostare in spazi di pertinenza dell'istituzione, si configura l'insorgere di specifici obblighi di vigilanza, da escludersi invece se le circostanze concrete del caso consentano di appurare che lo spazio non sia ad uso esclusivo della scuola, ma accessibile da parte di estranei (Cassazione SS.UU. civili, sentenza 04.02.2005, n. 2272).

6. L'obbligo di vigilanza *“permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante che dovrebbe tenere la lezione”*, in quanto *“tale assenza non costituisce certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile”* e la scuola è obbligata ad approntare tutte le misure organizzative necessarie (Cassazione Sez.I, sent. 30.03.1999, n. 3074).

7. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza** (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/1994).

8. L'art. 61 della Legge n.312/1980 prevede la possibilità di azione di rivalsa della P.A., nei confronti dei propri dipendenti, limitatamente alle ipotesi di accertati dolo e/o colpa grave. Pertanto, nel caso in cui la scuola venga condannata a risarcire il danno al terzo o ad alunno che ha arrecato danni a se stesso, l'Amministrazione può rivalersi nei confronti del docente al cui carico venga riconosciuto dolo o colpa grave.

9. Tutto quanto sopra considerato, ne consegue che la responsabilità ascrivibile al personale scolastico in relazione agli obblighi di vigilanza può assumere quindi diversi profili:

- a) penale (per violazione di norme penalmente sanzionate, anche inerenti alla legislazione antinfortunistica)
- b) civile verso terzi (per danno ingiusto arrecato agli studenti)
- c) disciplinare (per violazione di doveri propri dello stato giuridico)
- d) amministrativa o erariale (correlata al pregiudizio economico indirettamente subito dall'Amministrazione per risarcire i terzi, se causato da violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi di servizio).

10. L'obbligo di sorveglianza ha contenuti diversi in relazione al grado di maturità degli allievi. Permane, in ogni caso, la responsabilità della scuola per i fatti dannosi posti in essere da studenti maggiorenni, dato che l'obbligo di vigilanza e sorveglianza è dettato anche ai fini del mantenimento della disciplina.

Art. 2 – ESTENSIONE TEMPORALE DELL'OBLIGO VIGILANZA

1. Per consolidata giurisprudenza, l'obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo in cui lo studente è affidato alla scuola, ossia dal momento dell'ingresso nei locali e/o pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, durante la ricreazione e gli spostamenti da un locale all'altro della scuola. Tale obbligo riguarda anche un'eventuale assenza del docente all'ultima (ultime) ora (ore), in vista della quale la scuola deve approntare tutte le necessarie misure organizzative (compresa, se non vi è una soluzione alternativa, la suddivisione degli studenti nelle classi).

2. Nel periodo in cui sussiste l'obbligo della vigilanza rientrano i momenti di attività didattica e tutti gli altri momenti della vita scolastica, anche di carattere integrativo: progetti/attività pomeridiane, uscite didattiche, viaggi d'istruzione...

3. La responsabilità dell'Amministrazione scolastica, poi, permane anche al di fuori dell'orario strettamente scolastico delle lezioni/attività, se sono stati consentiti l'ingresso anticipato nella scuola e/o la sosta dopo il termine delle lezioni giornaliere.

4. Le responsabilità connesse all'esercizio della vigilanza sugli studenti concernono sia i danni eventualmente arrecati dallo studente a terzi che i danni cagionati a se stesso.

Art. 3 – ESTENSIONE SPAZIALE DELLA VIGILANZA

1. L'obbligo di sorveglianza si estende su tutti gli spazi interni (compresi gli spostamenti da un locale all'altro o da un edificio all'altro) e anche in quelli di pertinenza della scuola (ingressi, cortili, corridoi, scale, bagni...).

2. Nel caso di spazi esterni (cortili), l'obbligo sussiste qualora questi siano destinati ad uso esclusivo della scuola.

Art. 4 – RESPONSABILITÀ GENERALE DELLA SCUOLA

1. La vigilanza è un obbligo che coinvolge vari soggetti scolastici (dirigente, docenti, collaboratori, organi collegiali) in forme diverse, a seconda del ruolo ricoperto e delle funzioni derivanti.

Art. 5 – COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEGLI EVENTUALI SOSTITUTI

1. L'obbligo di vigilanza/sorveglianza è dell'Istituzione scolastica e riguarda, quindi, la responsabilità del Dirigente Scolastico. Egli ha il compito di adottare i provvedimenti di assegnazione dei docenti alle classi, di predisposizione dell'orario di insegnamento e di stesura del piano di vigilanza, dai quali conseguono obblighi di sorveglianza degli studenti a carico dei docenti.
2. Inoltre, il Dirigente ha il dovere di sollecitare l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto delle norme riguardanti la sorveglianza all'interno del Regolamento di Istituto - tenendo conto del complesso della normativa e delle interpretazioni giurisprudenziali -, di predisporre il piano di vigilanza in base alle regole stabilite e all'organico disponibile, di dare disposizioni idonee ad assicurare l'adeguata e continua vigilanza degli studenti affidati alla scuola, di decidere in merito a situazioni particolari o di emergenza e di vigilare sull'attuazione del piano e sul rispetto delle disposizioni impartite, avvalendosi anche del contributo della DSGA per le competenze inerenti al personale ausiliario.
3. In assenza del dirigente, spetta ai collaboratori del Dirigente assumere le decisioni necessarie.
4. Qualora anche queste figure fossero assenti, provvedono i coordinatori di classe, i quali non appena possibile informano il Dirigente Scolastico sui problemi emersi e sulle misure adottate.

Art. 6 – COMPITO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio di Istituto ha il compito di adottare il Regolamento di Istituto, nel quale devono essere specificate le modalità di vigilanza sugli studenti durante la giornata scolastica, compresi i momenti di entrata e di uscita, nonché le attività curricolari e integrative, che si svolgono all'interno degli edifici scolastici o in luoghi extrascolastici.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE

1. Gli studenti sono affidati agli insegnanti, di norma, tramite i provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi, alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente - o in modo flessibile, in base alle norme connesse all'autonomia scolastica e alla disciplina contrattuale - e al piano di vigilanza.
2. Gli insegnanti sono, pertanto, tenuti alla vigilanza sugli studenti e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli studenti, e al momento dell'uscita da scuola al termine delle lezioni.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

1. In applicazione di norme pattizie (vigente CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca") i collaboratori scolastici hanno compiti di sorveglianza studenti nei periodi immediatamente antecedenti e successivi l'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e durante il pasto nelle mense scolastiche.

Art. 9 – RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti hanno il diritto di essere informati, nonché il dovere di informarsi sulle norme che regolamentano le attività dell'Istituto e di rispettarle responsabilmente.
2. Devono avere rispetto nei confronti del personale docente e ausiliario avente compiti di vigilanza e seguire le indicazioni da loro impartite.
3. Devono rispettare gli orari indicati, entrare/uscire esclusivamente dalle entrate/uscite consentite, soffermarsi prima dell'avvio delle lezioni negli spazi indicati e, in caso di assenza del personale docente

o ausiliario incaricato di esercitare la vigilanza, devono permanere negli spazi previsti dall'organizzazione e assumere atteggiamenti e comportamenti responsabilmente corretti, al fine di evitare che possano accadere infortuni a se stessi e agli altri o danni alle strutture, agli arredi e agli strumenti esistenti.

TITOLO II: MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 10 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN ENTRATA

1. A partire da dieci minuti prima e fino a cinque minuti dopo l'orario d'inizio delle lezioni, l'accesso ai cancelli esterni è sorvegliato dai collaboratori scolastici appositamente individuati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi tenendo conto della disponibilità del personale.
2. In caso di maltempo, o di carenza di personale, la vigilanza ai cancelli esterni viene effettuata con strumenti di videosorveglianza. A tal fine, i collaboratori scolastici incaricati alla vigilanza opereranno presso la guardiola dell'atrio. Qualora venissero riscontrate situazioni anomale, i due collaboratori si recheranno agli ingressi per gestire le problematiche emergenti.
3. Gli studenti in ingresso sostano in prossimità dell'area esterna davanti l'ingresso dell'Edificio Centrale o, in caso di avverse condizioni meteorologiche, nell'atrio dell'Edificio Centrale, fino al suono della campana di avvio delle lezioni; nel frattempo, vengono sorvegliati dai collaboratori scolastici in servizio. Al suono della campana gli studenti possono recarsi nelle rispettive aule, fino alle ore 8:05. Lungo il tragitto gli studenti vengono sorvegliati dai collaboratori scolastici in servizio ai piani. Nelle situazioni di carenza di personale, i collaboratori devono posizionarsi in modo da tenere sotto controllo, almeno visivo, le scale.
5. I collaboratori scolastici devono vigilare sulle operazioni di ingresso, richiamando gli interessati al rispetto delle norme comportamentali; tali richiami devono essere rivolti in modo pacato ed educato. Qualora vi siano problemi, essi devono essere segnalati all'insegnante di classe, se riguardano gli studenti, al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del Dirigente se riguardano i genitori o altri docenti in servizio. Devono essere evitati in ogni caso discussioni e alterchi all'interno della scuola.
6. I docenti sono tenuti ad essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (Art. 29 – Comma 5, CCNL Scuola 2006-09).
7. I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente al centralino eventuali propri ritardi, in modo da consentire alla Vicepresidenza di predisporre per tempo la temporanea vigilanza della classe.
8. In caso di assenza o di ritardo dei docenti, la vigilanza va assicurata primariamente dai collaboratori scolastici presenti nei vari piani, in attesa che l'Ufficio di Vicepresidenza disponga l'eventuale sostituzione degli insegnanti.
9. Va esercitato, da parte dei collaboratori scolastici, un controllo sulle persone estranee (genitori, rappresentanti di case editrici, fornitori...) che entrano negli edifici. In caso di persone non conosciute, i collaboratori sono tenuti a richiedere la loro identità e ad accompagnarli negli uffici di competenza.

Art. 11 – VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
2. Nello svolgimento delle lezioni, i docenti non possono essere distolti dal servizio in classe (convocazioni presso gli uffici, telefonate...). Tutte le comunicazioni (telefonate, servizi di segreteria...) saranno fornite al docente al termine del servizio. Sono naturalmente fatti salvi gravi e urgenti motivi.
3. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi da essa deve incaricare un Collaboratore Scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.
4. I docenti verificano che gli studenti non si attardino fuori dall'aula.

5. I Collaboratori Scolastici non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale (vigente CCNL comparto "Istruzione e Ricerca").
6. Per ciascun alunno i docenti devono segnare i ritardi nel registro di classe, riportando nell'apposita casella l'orario di ingresso.
7. I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'avvicendamento dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, per distribuzione delle comunicazioni interne), sono tenuti a presidiare costantemente lo spazio ad essi assegnato, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola per esigenze impellenti.
8. La presenza e la collaborazione alla vigilanza ai piani è fondamentale durante la pausa di socializzazione: in quel momento sono sospesi tutti i servizi diversi.
9. Gli studenti debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.

Art. 12 – VIGILANZA DURANTE I CAMBI D'ORA

1. Il cambio d'ora dovrà essere tempestivo; gli studenti dovranno raggiungere gli ambienti di apprendimento della lezione successiva in modo ordinato, senza correre e spingere.
2. I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora, o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula in cui devono prestare servizio.
3. I collaboratori scolastici in servizio ai piani sospenderanno ogni servizio diverso e dovranno trovarsi ai piani, verificando che nessuno studente si attardi per usufruire dei servizi igienici.
4. Al suono della campana che segna la conclusione dell'ora, i docenti possono lasciare l'ambiente di apprendimento solo dopo che tutti gli studenti sono usciti.

Art. 13 – ALLONTANAMENTO DI STUDENTI DALLA CLASSE E SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI

1. Ai docenti non è consentito allontanare gli studenti dall'attività per ragioni disciplinari.
2. Ai docenti non è consentito far uscire dall'ambiente di apprendimento più di uno studente per volta.
3. Particolare attenzione dovrà essere prestata nella vigilanza degli studenti che chiedono di uscire per utilizzare i servizi igienici; a tale proposito, si raccomanda ai docenti di monitorare il tempo trascorso dai suddetti studenti fuori dall'aula e di avvisare tempestivamente la Vicepresidenza in caso di eccessivi ritardi. I collaboratori scolastici in servizio ai piani sono tenuti a sorvegliare costantemente il proprio settore di servizio, compresi i servizi igienici.
4. In via ordinaria, gli studenti possono uscire per utilizzare i servizi igienici uno per volta e, comunque, a partire dalla seconda ora di lezione, salvo casi di estrema urgenza.
5. Gli spostamenti degli studenti, all'interno dell'Istituto devono avvenire in modo ordinato e senza recare disturbo alle attività, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici assegnati alle varie zone.
6. Nel caso in cui l'insegnamento di Scienze motorie sia collocato alla prima ora, gli studenti sono tenuti a recarsi in classe, dove vengono accolti dall'insegnante in servizio; successivamente, la classe raggiunge la palestra o il campetto esterno sotto la vigilanza del docente.

Art. 14 – TEMPORANEA ASSENZA DELL'INSEGNANTE

1. All'inizio di ciascuna ora di lezione, i collaboratori scolastici in servizio al piano devono accertarsi che in tutte le classi sia in servizio un docente.
2. Qualora una classe rimanga senza la necessaria sorveglianza per improvviso allontanamento dell'insegnante, per ritardo dello stesso o per qualsiasi altro motivo, il collaboratore scolastico di servizio al piano e/o gli insegnanti delle classi viciniori devono tempestivamente provvedere alla vigilanza della classe medesima, sino alla normalizzazione della situazione, informandone la Vicepresidenza.

3. In tutti gli altri casi, si fa riferimento al comma 3 dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 15 – VIGILANZA DURANTE LA PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE

1. La responsabilità della vigilanza degli studenti, durante tutta la pausa di socializzazione è assegnata ai docenti in servizio nella terza e quarta ora e ai collaboratori scolastici. Tale personale dovrà rigorosamente prestare servizio negli spazi assegnati, secondo il piano di vigilanza disposto dal Dirigente Scolastico in base all'orario di servizio dei docenti.
2. I docenti e i collaboratori scolastici in servizio ai piani vigileranno sul corretto uso dei servizi igienici, evitando assembramenti di studenti in spazi pericolosi (bagni, transenne, porte, uscite di emergenza).
3. Durante la pausa di socializzazione, i docenti assegnati alla vigilanza all'esterno dovranno garantire il rispetto, da parte degli studenti, del divieto di acquisto di cibi/bevande attraverso le inferriate esterne dell'Istituto.
4. Gli studenti non potranno utilizzare o muoversi in spazi non controllabili dal personale in servizio.
5. A conclusione della pausa di socializzazione, i docenti e gli studenti dovranno recarsi nei rispettivi ambienti di apprendimento in maniera ordinata e sollecita.

Art. 16 – VIGILANZA DEL DOCENTE ALLE ASSEMBLEE DI CLASSE

1. Ciascun docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è delegato dal Dirigente Scolastico ad assistere all'assemblea.
Può concordare con la classe stessa di non essere fisicamente presente, per rispettare gli spazi di autonomia degli studenti; tuttavia, deve garantire il costante rispetto del Regolamento nonché l'ordinato svolgimento dell'assemblea rimanendo a disposizione degli studenti e reperibile con certezza in qualunque momento.
2. In caso di infrazioni al Regolamento e di palese assenza di dibattito, il docente in servizio è autorizzato a sospendere l'assemblea, annotando l'interruzione sul registro di classe.

Art. 17 – VIGILANZA DEL DOCENTE ALLE ASSEMBLEE D'ISTITUTO

1. I docenti sono tenuti, secondo l'orario di servizio, a prestare sorveglianza durante lo svolgimento delle assemblee d'Istituto.
2. I docenti vigilano in particolare che non si verifichi pregiudizio all'incolumità personale e danno al patrimonio e che venga osservato il divieto di fumo nei locali della scuola e vengano rispettate le norme di sicurezza.
3. In caso di impossibile ordinato svolgimento dell'assemblea i docenti segnalano immediatamente la situazione al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, che ne decreteranno lo scioglimento.
4. Qualora il disturbo ai lavori dell'Assemblea provenga da singoli studenti, il docente allontana costoro e, unitamente alla classe di appartenenza, riprende il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 18 – VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

1. In ogni momento la vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie studenti in situazione di grave disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di Sostegno, o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

Art. 19 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN USCITA

1. Gli insegnanti sono tenuti a curare che gli studenti si avviino ordinatamente all'uscita, ove il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. I docenti sono tenuti ad allontanarsi dall'ambiente di apprendimento per ultimi, dopo l'uscita di tutti gli studenti.
2. A partire da 5 minuti prima del termine della sesta e settima ora, i collaboratori scolastici appositamente individuati dal DSGA si recheranno presso i cancelli esterni, per sorvegliare i flussi in uscita. Un altro collaboratore scolastico stazionerà all'esterno, nella zona antistante l'atrio dell'edificio centrale, in posizione tale da poter vigilare contemporaneamente i percorsi di uscita verso i due cancelli esterni. I suddetti collaboratori scolastici vigileranno fino a completa conclusione dell'uscita degli studenti.
3. Si richiamano le norme del regolamento generale sulla gestione degli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto.
4. Quando non sono previste attività pomeridiane, tutti gli studenti devono lasciare l'edificio e le sue pertinenze esterne.
5. Nel caso in cui vengano pianificate attività pomeridiane, gli studenti coinvolti, in attesa dell'inizio delle attività, devono rimanere nell'atrio dell'edificio centrale, dove saranno vigilati da un collaboratore scolastico.
6. Gli studenti devono uscire in modo ordinato, senza correre e spingere.
7. Ai genitori/tutori eventualmente presenti è vietato attendere gli studenti all'interno dell'edificio.

Art. 20 – VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE D'ISTRUZIONE, STAGES

1. La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione o stages dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di 1 docente ogni 15 studenti (C.M. 291/92).
2. In caso di partecipazione di uno o più studenti con disabilità, il Dirigente Scolastico avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori. Potranno essere richieste la presenza del docente di sostegno ed, eventualmente, quella dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione.
3. I docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.
4. Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione/fruizione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati. In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.
5. I docenti di sostegno accompagnatori concorrono ad esercitare l'obbligo della vigilanza sull'intero gruppo di studenti, oltre che in particolare sugli studenti con disabilità loro affidati.

Art. 21 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN CASO DI SCIOPERO

1. In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere di vigilare su tutti gli studenti presenti nella Scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).
2. I docenti in servizio non possono essere impegnati in supplenze nelle classi scoperte (n.b.: la supplenza presuppone lo svolgimento di attività didattiche, a differenza della vigilanza).

TITOLO III: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il lunedì successivo all'approvazione o alla



Amministrazione Finanza e Marketing | **AFM** Sistemi Informativi Aziendali | **SIA** Turismo

Istituto Tecnico Economico Statale Gioacchino Russo
Via Parini s.n. 95047 | Paternò (CT) | Tel 095 6136710 | Fax 095 8842997
e mail cttd160007@istruzione.it | PEC cttd160007@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80013710878 | Codice Univoco Ufficio: UFBBK4
www.iterusso.edu.it



modifica dello stesso.

3. Sono abrogate, e automaticamente sostituite, tutte le disposizioni previgenti del Regolamento d'Istituto che risultino in conflitto con il presente regolamento.

Art. 23 - PUBBLICITÀ

1. Copia del presente regolamento è pubblicata all'Albo d'Istituto e nella sezione del sito web "Amministrazione trasparente", al fine di consentire la libera consultazione.